



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
INDIVIDUALI DI NATURA AUTONOMA
AI SENSI DELL'ART. 7 COMMI 6 E 6 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL
30.03.2001**

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento è diretto a disciplinare i casi e le procedure comparative adottate dall'Azienda Zero per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo non etero organizzati né eterodiretti ai sensi degli artt. 2222 e segg. del Codice Civile ad esperti esterni di comprovata esperienza, nonché il relativo regime di pubblicità, alla luce di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.

L'attività svolta da tali esperti, disciplinata dalle norme del Codice Civile, non comporta in nessun caso l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con l'Amministrazione.

Art. 2 Presupposti per il conferimento dell'incarico

Il conferimento di incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., è consentito, in via straordinaria una volta accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda e potrà avvenire previa l'indicazione da parte del Responsabile di Struttura delle specifiche esigenze e delle caratteristiche principali delle attività, compatibili con un'autonoma organizzazione da parte del professionista.

A titolo esemplificativo si possono delineare le seguenti circostanze che legittimano il conferimento dell'incarico:

- a) per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste nei progetti regionali, nazionali e comunitari (di ricerca, di sperimentazione, formazione etc.) limitatamente alla durata degli stessi;
- b) per esigenze particolari, non ricorrenti, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Azienda, per le quali necessitino specifiche e qualificate competenze professionali non rinvenibili nel personale in servizio;
- c) in casi eccezionali, per far fronte a particolari situazioni d'urgenza ed emergenza al fine di evitare l'interruzione di un pubblico servizio, limitatamente al tempo necessario ad espletare le ordinarie procedure di acquisizione del personale;
- d) negli altri casi riconducibili alla previsione di cui art. 7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Gli incarichi, nell'ambito dei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa e previa autorizzazione regionale, qualora prevista, sono attribuiti a coloro che sono in possesso di specifiche competenze ricorrendo i seguenti presupposti:

1. espletamento di apposito avviso di procedura comparativa come previsto dall'art. 7, comma 6 bis del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dalla Legge 248/2006;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;

3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinate durata, luogo, compenso ed oggetto della prestazione.

Art. 3 Avvio del procedimento

La richiesta di attivazione della procedura per il conferimento di un incarico è formulata, su apposito modulo, dal Dirigente Responsabile della Struttura interessata.

La richiesta deve contenere:

- a) gli elementi relativi alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2, lett. a), b), c), d) del presente Regolamento;
- b) l'attestazione dell'impossibilità di procurarsi la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione in oggetto all'interno della propria Struttura;
- c) la descrizione esauriente dei compiti e delle mansioni oggetto del contratto richiesto e l'obiettivo da realizzare;
- d) la determinazione delle misure organizzative previste per consentire lo svolgimento dell'attività del professionista e/o del lavoratore autonomo senza uno stabile inserimento nell'organizzazione e senza interferenze di direzione e/o organizzazione della sua attività;
- e) l'indicazione della durata prevista per l'incarico, la misura del compenso (determinato in funzione della qualità e quantità dell'attività oggetto dell'incarico e in proporzione all'utilità conseguita dall'Azienda) e il luogo in cui deve essere svolta la prestazione.

Nel caso di incarichi da conferire nell'ambito di progetti già approvati dotati di specifici finanziamenti pubblici o privati la richiesta è formulata dal Responsabile del progetto previa verifica circa la disponibilità dei fondi, circa la congruenza tra la durata del progetto e la durata dell'incarico, della effettiva esigenza di risorse per l'espletamento del progetto ed, infine, della conciliabilità della prestazione autonoma con le esigenze organizzative del progetto medesimo. Qualora tali verifiche si concludano positivamente, vengono attivate le procedure per il conferimento dell'incarico.

Art. 4 Predisposizione e pubblicazione dell'avviso di procedura comparativa per il conferimento dell'incarico

La Struttura Gestione Risorse Umane, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa previsti, al fine di acquisire più candidature tra le quali individuare il soggetto più idoneo a cui conferire l'incarico, fatta istanza di eventuale autorizzazione regionale ove necessaria, predispone un apposito avviso di procedura comparativa da adottare con atto del Direttore Generale. Si prescinde dall'istanza di autorizzazione regionale e si procede con il parere dei Responsabili di Progetto nel caso di finanziamenti vincolati di provenienza pubblica o privata.

L'avviso deve contenere i seguenti elementi:

- l'obiettivo o il progetto da realizzare;
- la denominazione del progetto (in caso di incarichi su progetti);
- l'Unità Operativa;
- la tipologia e la durata dell'incarico;
- il luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;
- l'oggetto dell'incarico con la descrizione delle attività da svolgere e la presumibile durata;

- la descrizione del profilo professionale ricercato;
- il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso (diploma di laurea fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente, abilitazioni, iscrizioni all'albo professionale, particolari esperienze maturate nel settore);
- la procedura valutativa;
- il compenso lordo onnicomprensivo previsto per il prestatore professionale od il collaboratore esterno;
- il termine e le modalità di presentazione della domanda;
- ogni altro elemento utile per l'affidamento dell'incarico.

Nell'avviso viene specificato che l'attribuzione dell'incarico professionale è comunque subordinato alle eventuali autorizzazioni regionali in base alla normativa vigente e che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all'effettiva attribuzione dell'incarico professionale, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità a suo insindacabile giudizio e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della Legge 11.08.2014, n. 114 (divieto per le Pubbliche Amministrazioni di conferire incarichi di studio o consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza). Il suddetto avviso viene pubblicato per almeno 10 gg. nell'Albo dell'Azienda Zero.

Art. 5 Commissione esaminatrice e valutazione delle candidature

Le candidature pervenute saranno valutate da un'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale o suo delegato. La suddetta commissione è composta dal Responsabile di Progetto o dal Direttore della Struttura richiedente o suo delegato in qualità di Presidente e da altri due componenti dei diversi ruoli (sanitario, tecnico, professionale e amministrativo), scelti fra i dipendenti dell'Azienda sulla base della tipologia dei profili professionali da ricoprire.

Le funzioni di segreteria della commissione faranno capo alla Struttura Gestione Risorse Umane, la quale per l'espletamento delle stesse si avvarrà di personale dell'Azienda appartenente al ruolo amministrativo almeno di categoria C. L'attività della commissione, rientrando nei compiti istituzionali, verrà svolta in orario di servizio e, pertanto, a titolo gratuito.

La valutazione, sulla base di quanto previsto dal bando, potrà essere effettuata per soli titoli o per titoli e colloquio, qualora si ritenga opportuno verificare il grado di conoscenza ed esperienza nel campo specifico, nonché la motivazione e l'attitudine dei candidati; in tal caso i candidati verranno convocati, con comunicazione tramite posta elettronica, con almeno 5 giorni di anticipo.

In caso di candidati stranieri si deve altresì procedere alla verifica dell'adeguata padronanza della lingua italiana in relazione alle funzioni da svolgere.

La valutazione dei curricula professionali dei candidati avverrà con riferimento a criteri riguardanti:

- a) la qualificazione professionale;
- b) la particolare esperienza già maturata nello specifico settore;
- c) gli ulteriori titoli di studio posseduti oltre a quelli richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa.
- d) la partecipazione ad eventuali corsi di formazione o convegni e la presentazione di pubblicazioni o articoli.

Al termine della valutazione dei candidati, la commissione predisporrà un verbale motivato indicando il risultato della valutazione e la graduatoria finale. Il suddetto elenco valido per due anni, oltre che per il conferimento dell'incarico professionale, potrà essere utilizzato esclusivamente in

caso di rinuncia del soggetto individuato alla stipula del disciplinare d'incarico professionale od in caso di sua sostituzione.

Art. 6 Stipulazione del contratto

Il conferimento dell'incarico, in base all'esito della procedura comparativa, viene disposto con atto del Direttore Generale o suo delegato, a cui seguirà la stipula del contratto in forma scritta, il quale deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le generalità dei contraenti;
- la precisazione della disponibilità del collaboratore allo svolgimento di attività nei tempi da egli dichiarati come disponibili;
- l'obiettivo da realizzare con le caratteristiche in concreto dell'attività;
- il luogo;
- il compenso;
- le modalità di verifica dell'attività svolta e di pagamento.

I contratti di lavoro autonomo si devono sempre sostanziare in prestazioni di natura professionale senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Azienda. Tali contratti non comportano l'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, previsto invece dai CCNL dei diversi comparti nel caso di lavoro subordinato. I Direttori delle Strutture interessate ed i Responsabili di progetto rispondono direttamente, ai sensi del D.Lgs n. 165/01 e ss.mm.ii, dell'utilizzazione dei soggetti incaricati in conformità al contratto stipulato ed alle norme vigenti in tema di lavoro autonomo e professionale.

Al momento della sottoscrizione del contratto, il soggetto individuato deve compilare e sottoscrivere una dichiarazione contenente, tra l'altro, le informazioni utili ai fini della definizione della propria posizione fiscale e previdenziale. L'incarico non è in alcun caso rinnovabile. E' possibile solamente, in casi particolari, la proroga per il tempo strettamente necessario al completamento di un'attività avviata.

Art. 7 Verifiche dell'esecuzione e del buon esito del contratto

Il Direttore della Struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante il controllo della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, nel caso di progetti specifici.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto stipulato ovvero siano del tutto insoddisfacenti il Direttore della Struttura invita il soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero di risolvere il contratto per inadempienza.

Nell'ambito degli incarichi relativi a progetti, la verifica dell'attività svolta verrà effettuata dal Responsabile di Progetto.

Art. 8 Pubblicazione sul sito web

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127 della L. 23.12.1996, n. 662 così come modificato dal comma 54 dell'art. 3 L. 24.12.2007, n. 244, gli incarichi di lavoro autonomo, a seguito della loro approvazione e della sottoscrizione del contratto, vengono pubblicati con il relativo provvedimento di approvazione, a cura della Struttura competente, sul sito web aziendale

indicando gli estremi del provvedimento, il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata ed il compenso, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi e il curriculum vitae, ai sensi dell'art. 15 D. Lgs 33/2013.

Art. 9 Recesso

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni se la durata dell'incarico è inferiore ai sei mesi, di almeno 30 giorni se la durata è superiore. Il recesso da parte dell'Azienda Zero può avvenire nelle seguenti ipotesi:

- gravi inadempienze contrattuali e di comportamento contestate dall'Azienda al collaboratore;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore ai 15 giorni;
- sopraggiunte incompatibilità con l'Azienda Zero.

Il recesso anticipato del contratto da parte del collaboratore può avvenire con i preavvisi di cui al primo paragrafo. In caso di mancato preavviso l'Azienda Zero può trattenere un importo pari al corrispettivo relativo al periodo di preavviso non effettuato da parte del collaboratore, fermo restando l'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno. Il titolare di incarico comunica formalmente il recesso alla Struttura competente la quale provvede ai conseguenti adempimenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

Art. 10 Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni che precedono ed, in particolare, alle procedure comparative e agli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o saltuaria, rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, alle prestazioni il cui compenso corrisposto sia di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese nonché agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno.

Inoltre, nei di casi di accertata e riconosciuta urgenza ed emergenza, valutata anche la particolarità e l'indifferibilità delle prestazioni da svolgersi, si potrà prescindere dal ricorso all'avviso di selezione ed all'espletamento delle relativa procedura comparativa per il conferimento dell'incarico. Sarà onere del Direttore della Struttura interessata dichiarare la sussistenza dei predetti presupposti.

L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure comparative, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare esaurientemente nella singola determinazione di incarico, dando evidenza della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

Si prescinde inoltre dalla procedura comparativa dopo che una precedente procedura selettiva abbia avuto esito negativo per mancanza o inidoneità dei candidati. In tali ipotesi l'incarico è conferibile per una sola volta, nello specifico progetto/obiettivo interessato alla selezione per un periodo massimo di 2 mesi, non prorogabile né rinnovabile, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura selettiva.

Art. 11 Norme transitorie

Considerata la gradualità nell'assegnazione delle funzioni e del personale ad Azienda Zero, le disposizioni del presente Regolamento con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice di cui all'art. 5 potranno essere oggetto di diversa applicazione pur nel rispetto dell'ordinamento giuridico.



Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge e alle altre disposizioni, ove applicabili. In caso di normativa sopravvenuta, in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, esso sarà disapplicato per le parti divenute incompatibili.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale di Azienda Zero ed entra in vigore dalla data di approvazione.